

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile**

R.G. omissis/2020

La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Alberto Valle Consigliere
Dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo il 11/09/2020, promossa con atto di citazione

SOCIETÀ SNC + FIDEIUSSORI	da	
		appellante
BANCA	contro	
		appellato

Oggetto: Appello avverso la sentenza n. xxxx emessa il 9/6/20 dal Tribunale di Vicenza (Giudice dott. Silvano Colbacchini).

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

omissis

In riforma della sentenza n. omissis/2020 Sent. - R.G. n. omissis/2015 - Repert. n. omissis/2020 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 09/06/2020 e depositata in cancelleria in data 22/06/2020:

- 1) In via pregiudiziale e cautelare: sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza n. omissis/2020 Sent. - R.G. n. omissis/2015 - Repert. n. omissis/2020 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 09/06/2020 e depositata in cancelleria in data 22/06/2020, per i motivi meglio dedotti nel presente atto di appello;
- 2) In via preliminare accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e specificatamente l'eccezione di nullità della sentenza n. omissis/2020 Sent. - R.G. n. omissis/2015 - Repert. n. omissis/2020 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 09/06/2020 e depositata in cancelleria in data 22/06/2020 per carenza di motivazione sui punti determinanti ed essenziali della controversia, per le causali di cui in premessa;
- 3) In via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano;
- 4) Accertarsi l'illegittimità delle operazioni bancarie (interessi ultralegali e usurari, addebito di spese e di commissioni non dovute o comunque superiori al dovuto, interessi moratori, ecc.....) effettuate dalla BANCA, già Banca, sul mutuo ipotecario n. omissis Rep. n. omissis Racc., per le causali di cui in premessa;
- 5) Accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di mutuo n. omissis Rep. n. omissis Racc. ex art. 1418 c.c. e delle relative clausole ex art. 1419 c.c., stante l'indeterminatezza del tasso d'interesse applicato, anche in virtù dell'oggetto della clausola relativa all'Euribor ai sensi dell'art. 1346 c.c., (come riscontrato dal ctu) e per la mancata indicazione a contratto del Taeg/ISC del finanziamento, per le causali di cui in premessa;
- 6) Accertarsi e dichiararsi nulli gli interessi ultralegali ai sensi dell'art. 1284 c.c., richiesti e addebitati dalla banca convenuta e conseguentemente dichiararsi dovuti nella misura legale, per le causali di cui in premessa;

7) Condannarsi la convenuta BANCA, già Banca, a restituire alla SOCIETÀ s.n.c. in liquidazione la somma di € 52.436,42=, stante la differenza tra il totale degli interessi corrisposti e quelli ricalcolati al tasso legale, salvo maggior o minor somma o quantomeno la somma pari ad € 240,40=, stante la differenza tra i costi-interessi indicati dalla banca e quelli realmente applicati (come riscontrato dal ctu, pag. 17) e per la mancata indicazione a contratto del Taeg/ISC del finanziamento, per le causali di cui in premessa;

8) In via subordinata Accertarsi la nullità ex art. 1815 II comma c.c. del contratto di mutuo ipotecario n. omissis Rep. n. omissis Racc. e delle relative clausole, per avere l'Istituto di credito BANCA già Banca, pattuito ed applicato dei tassi d'interesse usurari (come da ctu pag. 24) e conseguentemente dichiararsi non dovuti gli interessi pagati dall'attrice alla banca, per le causali di cui in premessa;

9) Dichiararsi che stante la nullità ex art. 1815 II comma c.c. del contratto di mutuo n. omissis Rep. n. omissis Racc. e delle relative clausole, la SOCIETÀ s.n.c. e/o i suoi fideiussori, avrebbero dovuto corrispondere alla banca solamente il capitale erogato, per le causali di cui in premessa;

10) Condannarsi la convenuta BANCA, già Banca a rimborsare agli attori quanto trattenuto a seguito delle illegittime operazioni contabili e in particolare per avere pattuito ed applicato interessi usurari nel corso del rapporto di mutuo de quo, pari ad € 117.340,14, salvo maggior o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi maturati dai singoli addebiti al saldo effettivo, per le causali di cui in premessa;

11) Respingersi tutte le domande, eccezioni e deduzioni avanzate dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti, poichè infondate in fatto e in diritto, ivi compresa la richiesta di condanna per lite temeraria, per le causali di cui in narrativa;

12) Spese e compensi di causa rifusi, con distrazione a favore del procuratore attoreo avendoli anticipati;

13) In via istruttoria si chiede che la Corte D'Appello voglia rimettere la presente causa in istruttoria, al fine di effettuare il ricalcolo degli interessi al tasso legale, stante l'indeterminatezza dei tassi d'interesse dichiarati e applicati dalla banca nel corso del rapporto in oggetto per i motivi esposti in narrativa e per la mancata indicazione a contratto del Taeg/ISC del finanziamento, per le causali di cui in premessa.

Per parte appellata:

Voglia l'Ecc.ma Corte così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE:

accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e/o all'art. 348 bis c.p.c.;

NEL MERITO:

accertata e dichiarata l'infondatezza delle avversarie doglianze, respingere tutte le domande di parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. xxxx/2020 emessa dal Tribunale di Vicenza e pubblicata in data 22 giugno 2020;

accertati i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., condannare gli attori al risarcimento per lite temeraria, da quantificarsi equitativamente.

IN VIA ISTRUTTORIA:

respingere tutte le istanze ex adverso formulate;

IN OGNI CASO:

con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio.

“Salvis juribus”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 9/1/2015, SOCIETÀ snc e i suoi fideiussori omissis, convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Vicenza, Banca per sentire accertare che, in relazione al contratto di mutuo n. omissis, erano stati indicati interessi indeterminati legati all'Euribor e che era stato creato un aumento artificioso del tasso d'interesse a seguito dell'ammortamento alla francese con superamento della soglia usuraria.

Si costituiva la banca chiedendo il rigetto della domanda.

Disposta Ctù, con sentenza n. omissis del 9/1/2020, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, rigettava la domanda condannando gli attori alla rifusione delle spese processuali.

Avverso la sentenza, SOCIETÀ S.n.c. e fideiussori proponevano tempestivo appello, mentre Banca, costituitasi, resisteva al gravame.

All'udienza del 2/2/2023, udienza tenuta in modalità scritta, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rigettato la domanda rilevando che:

- il tasso soglia usurario di cui all'art. 2/4° co. L.108/1996 con le conseguenze previste dall'art. 1815/2° co. cod. civ. non si estende agli interessi moratori; in ogni caso, non poteva essere sommato il tasso corrispettivo con quello moratorio e l'eventuale superamento della soglia usuraria per i moratori non comportava l'azzeramento degli interessi corrispettivi, stante la diversa funzione;
- l'ammortamento "alla francese" non comportava l'applicazione di interessi anatocistici;
- i costi del mutuo risultavano indicati puntualmente nel rogito e il costo del finanziamento non poteva essere indicato sinteticamente con un'unica cifra (ISC).

Ciò premesso, il primo giudice ha condannato gli attori alla rifusione delle spese processuali a favore della banca.

SOCIETÀ e fideiussori hanno proposto appello per i seguenti motivi:

1. erronea ed insufficiente motivazione in relazione alla indeterminatezza del tasso di interesse;
2. mancata rilevazione del superamento del tasso soglia con la formula finanziaria;
3. difformità degli oneri assunti per contratto rispetto al piano di ammortamento.

In primo luogo, vanno esclusi profili di inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc, come sostenuto dalla banca appellata. Infatti, ancorché in modo piuttosto confuso, l'impugnazione consente di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza gravata.

E tanto basta per non dichiarare inammissibile l'appello posto che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'appello non deve necessariamente contenere un «progetto alternativo di sentenza», essendo richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - che il giudice superiore sia in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate (Cass. SU 27199/17).

Ciò premesso, SOCIETÀ S.n.c. e fideiussori lamentano una omessa pronuncia da parte del giudice in relazione alla nullità del mutuo per indeterminatezza dovuta alla mancanza dell'indicatore di costo del finanziamento Taeg/IsC, per indeterminatezza del tasso variabile legato all'Euribor, nel periodo compreso tra il 2005 e il 2009, e per il fatto che sono stati riscontrati addebiti non dovuti a titolo di spese. L'appello non può essere accolto.

Innanzitutto, con riferimento alla pretesa mancanza dell'Indicatore Sintetico di Costo, va osservato che la mancanza del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG/ISC) non rappresenta una causa di nullità del contratto ma può assumere rilievo solo come inadempimento del dovere di corretta e completa informazione da parte della Banca e, laddove fatta valere, può tradursi in una mera responsabilità risarcitoria a carico di quest'ultima.

Infatti, l'eventuale mancanza dell'ISC non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma soltanto l'erronea rappresentazione del suo costo totale, comunque ricavabile dalla somma degli oneri e delle singole voci di costo indicati nel contratto, come affermato dalla Suprema Corte secondo cui: "in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass. 4597/23; Cass. 39169/21).

Ne consegue che anche una erronea indicazione dell'I.S.C./T.A.E.G., in un contratto bancario non integra una ipotesi di nullità contrattuale e costituisce, eventualmente, violazione di una regola di comportamento, da cui discende una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale.

L'ISC, infatti, non rappresenta una essenziale "regola di validità" del contratto, ma costituisce un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, con sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza contrattuale, avente cioè lo scopo di porre il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito prima di accedervi, e non incide nè sul contenuto della prestazione a carico del cliente, in quanto non rappresenta un ulteriore tasso o costo dell'operazione, nè sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, che sono definite dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali. Ai fini risarcitori, è onere del cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento, onere che, nel caso di specie, non è stato assolto.

Circa la pretesa indeterminatezza per l'effetto anatocistico determinato dal mutuo con ammortamento alla francese, va osservato che tale forma di ammortamento consiste nel pagamento di rate costanti in cui la quota di interessi è calcolata soltanto sul capitale, via via decrescente per singola rata, senza alcuna violazione del divieto di anatocismo, giacché gli interessi della rata successiva sono anch'essi determinati solo sulla quota capitale residua e solo per il tempo intercorrente tra la rata precedente e quella in pagamento.

In altre parole, il metodo "alla francese" comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi con la conseguenza che, nel sistema progressivo, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.

Il fatto che capitale ed interessi siano in rapporto variabile nella successione delle rate non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.

La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto, quale forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale, senza che ciò si traduca in una indeterminatezza del tasso di interesse.

Gli appellanti sostengono anche che il contratto di mutuo di cui si discute, essendo a tasso variabile legato all'Euribor e comprensivo del periodo dal 2005-2009, ossia del periodo in cui la Commissione Europea ha sanzionato le banche per la manipolazione del predetto Tasso, è nullo o sono nulle le clausole relative agli interessi e ai parametri di riferimento per il calcolo.

In realtà, l'indice Euribor costituisce un parametro di riferimento per gli operatori economici ampiamente utilizzato sui mercati monetari internazionali determinabile in modo obiettivo e costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione che tiene conto del costo dei prestiti interbancari espressi in euro, senza rischio di determinazione unilaterale a favore della sola banca.

E la Commissione Europea, con la decisione del 4/12/2003, non ne ha mai sancito l'inutilizzabilità ma ha censurato la condotta delle quattro banche che avevano interferito nella determinazione del tasso di interesse in base ad un accordo di cartello lesivo della concorrenza, fonte di responsabilità per le banche aderenti. Ora, a prescindere dal fatto che Banca e soc. coop. (già OMISSIS soc. coop.) non è tra i soggetti sanzionati e non ha concorso a distorcere la concorrenza, il riferimento all'Euribor per la determinazione degli interessi dovuti dal mutuatario non rende di per sé indeterminata la clausola, soprattutto se, come

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

nella specie, il contratto di mutuo, del 18/6/2002, è stato stipulato in un periodo ben anteriore a quello (settembre 2005-maggio 2008) della condotta anticoncorrenziale accertata dalla Commissione Europea. E tale assorbente rilievo impedisce il positivo riscontro dell'esistenza di un collegamento tra l'accordo anticoncorrenziale e il contratto a valle (arg. Cass. 41994/21).

Gli appellanti, infine, chiedono che per il calcolo dell'usura, si tenga conto di quanto stabilito dall'art. 644 c.p. e dalla legge 108 del 1996 per cui il conteggio deve essere effettuato secondo la formula di matematica finanziaria e devono essere sommati il tasso convenzionale e quello di mora indicati a contratto (ipotesi n. 3 della ctu), con condanna della banca al pagamento della somma di € 117.340,14= (ex art. 1815 II comma c.c.).

L'appello non può essere accolto.

In primo luogo, va chiarito che, in tema di interessi ultralegali, ai fini della configurabilità della fattispecie dell'usura c.d. oggettiva, occorre verificare il superamento del tasso soglia - determinato mediante l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4 della L. 7 marzo 1996 n. 108 al tasso effettivo globale medio trimestralmente fissato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in base alle rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia - in conformità alle Istruzioni della Banca d'Italia, essendo necessario che il tasso effettivo globale applicabile al rapporto controverso, da porre a confronto con il tasso soglia, sia calcolato mediante la medesima metodologia.

Infatti, le Istruzioni della Banca d'Italia, quali norme di settore integrative della norma primaria sotto l'aspetto tecnico, hanno valore vincolante e non possono essere disattese data la loro natura giuridica regolamentare oltre alla necessità della applicazione di metodi di calcolo condivisi anche al fine di evitare disparità di trattamento nella tutela giuridica (ex multis Cass. n. 12965/2016).

Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, è pur vero che il tasso di mora deve rispettare il limite della soglia usuraria, tuttavia, questo, data la diversa funzione svolta dagli interessi moratori, deve essere maggiorato di una percentuale media rilevata dai decreti ministeriali. Infatti, la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio (Cass. SU 19597/20).

Ora, nel caso di specie, esclusa la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori, va considerato che questi erano disciplinati dall'art. 5 del contratto 18/6/2002 che prevede: "in caso di ritardo di qualsivoglia pagamento, a qualsiasi causa tale ritardo sia attribuibile, saranno dovuti gli interessi di mora al tasso di volta in volta vigente, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali" (v. doc. 2 primo grado appellanti).

Pertanto, vale l'ipotesi prevista dal CtU secondo cui il tasso di mora corrispondeva alla percentuale dell'8,05%, ampiamente inferiore al tasso soglia usurario, a cui deve essere comunque applicata la maggiorazione del 2,10%.

Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc, data l'eccessiva sintesi della sentenza impugnata tale da non consentire un pieno apprezzamento delle ragioni della decisione.

Le spese del presente grado vanno poste a carico degli appellanti, in solido fra loro e secondo la regola della soccombenza; dette spese vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (€ 52.000,00- € 260.000,00) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. xxxx emessa il 9/6/20 dal Tribunale di Vicenza;

2. condanna SOCIETÀ S.n.c. e fideiussori, in solido fra loro, alla rifusione a favore di Banca. delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 8.433,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.

Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di SOCIETÀ S.n.c.

Venezia, 27/4/23

Il Presidente
Caterina Passarelli

EX PARTE